



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E
DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTA la L. n° 47/1985;

VISTA la L. n° 724/1994;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la L.R. 10 agosto 1985, n.37;

VISTO l'art. 17, comma 6 della L.R. N° 4/2003 (silenzio assenso);

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs n. 157/2006;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTA la L.R. n. 5 del 29.03.2017, pubblicata nel Supplemento Ordinario n° 1 della G.U.R.S. n. 13 del 31.03.2017;

VISTO il D.D.G. n. 3291 del 12.08.2016, con il quale si conferisce delega al Dirigente del Servizio Tutela e Acquisizioni di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.A. n° 1751 del 23.07.1985, pubblicato nella G.U.R.S. N° 50 09.11.1985, ed il relativo verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, affisso all'albo pretorio del Comune di Cefalù (PA) in data 23.09.1987;

VISTO il D.P.R.S. N° 4995 del 06.09.1967, pubblicato nella G.U.R.S. n° 40 del 16.09.1967, con il quale sono state sottoposte a vincolo di notevole interesse pubblico le aree demaniali marittime ricadenti nel territorio di Altavilla Milicia (PA), giusto verbale affisso all'Albo Pretorio del Comune di Altavilla Milicia in data 04.03.1964 (data di decorrenza del vincolo);

VISTA la nota n° 931 del 20/1/2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del D.Lgs. n° 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

CONSIDERATO che i Sigg. **Michele Polizzi, Leonardo Brugugnone e Loredana Bellati** hanno presentato istanza di condono edilizio, ai sensi della L n° 47/1985 al Comune di Altavilla Milicia (PA), che ha rilasciato concessione edilizia in sanatoria prot. n° 113 del 18.12.2007, nonché istanza per il rilascio della compatibilità paesaggistica, prot. 7238 del 01.04.2002 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, ai sensi dell'ex art.17, comma 6 della L.R. 4/2003 (silenzio assenso) per opere realizzate dopo l'imposizione del vincolo, consistenti "*nella realizzazione di un fabbricato abusivo di n° 3 elevazioni fuori terra, dopo l'imposizione del vincolo*" ad Altavilla Milicia (PA), in Contrada San Michele - Sperone s.n.c., Foglio di Mappa n° 9, p.lla 1049 subb. 1,2,3,4;

CONSIDERATO che le opere sopracitate sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'ex art.17, comma 6 della L.R. 4/2003, e dell' art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i., perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, ma che risultano sanabili dal punto di vista paesaggistico;

VISTA la perizia prot. N° 1851 del 29.03.2017, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha trasmesso a questo Assessorato il proprio provvedimento, rilasciando parere favorevole alla compatibilità paesaggistica per le opere di cui sopra, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria, ai sensi dell'art.167 del D. Lgs. n.° 42/2004 e s.m.i.;

VISTA la perizia prot. N° 1851 del 29.03.2017, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo ha determinato, ai sensi della circolare assessoriale prot. N° 920 del 15.03.2005, in Euro **7.808,85**, il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

VISTA la perizia prot. N° 1851 del 29.03.2017, nella quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo non ha valutato il danno arrecato dalle opere abusive in argomento all'ambiente tutelato, e pertanto il parametro danno è da intendersi pari ad Euro Zero;

RITENUTO, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, e s.m.i., e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto le opere abusivamente realizzate non arrecano grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

D E C R E T A

Art.1) I Signori **Michele Polizzi, Leonardo Brugugnone e Loredana Bellati**, residenti il primo a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, gli altri due a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- CC.FF.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sono solidalmente tenuti a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art.167 del D.Lgs. n. 42/2004, e s.m.i., la somma di **Euro 7.808,85** da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, codice E.3.02.02.01.001 quale sanzione pecuniaria per le sopracitate opere abusive in argomento, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico.

La somma di cui all'art.1 dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n°302901, intestato a “UNICREDIT di Palermo Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;
- bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN IT89N076010460000000302901, indicando quale beneficiario “Ufficio di Cassa della Regione Siciliana – Unicredit spa Palermo – Cassiere PA” .

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”.

A comprova dell’avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio Tutela e acquisizioni - Unità Operativa S5.2:

- originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- originale o copia della ricevuta di versamento rilasciata dall’Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- ricevuta attestante la conferma dell’avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art.2) Col presente decreto è accertata la somma di € **7.808,85** sul cap. 1987, Capo 14 dell’esercizio finanziario 2017;

Art. 3) Ai sensi dell’art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all’indirizzo: www.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria, “**per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00**”.

Art. 4) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art. 5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo, 26 aprile 2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Daniela Mazzeola)
f.to